PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 9 (Convenzione Torino)

Il rimborso della prima annualita' da parte dello Stato al Municipio non avra' luogo se non quando, da certificati dell'ufficio del Genio civile, risultino compiute le demolizioni e le fondazioni.

La seconda annualita' verra' rimborsata quando saranno almeno costruiti i muri perimetrali fino all'altezza del tetto.

Al rimborso delle annualita' successive verra' provveduto quando consti della perfetta abitabilita' del palazzo, del completamento delle opere accessorie previste, nonche' degli impianti di cui all'articolo 2.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Torino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-torino-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it